



## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 MARZO 2018**

Oggetto: Porto di Castellammare di Stabia – Località Banchina Marinella – Stabia Oil Company s.r.l. – rilascio di licenza suppletiva alla RC n. 35/2016 rep. 7864 con scadenza al 31.12.2018 per l'aggiunta di un ulteriore deposito adibito allo stoccaggio di prodotti petroliferi e per l'ampliamento del manufatto adibito ad ufficio.

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Brignola e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza n.35/2016 rep.7864, rilasciata il 3.8.2016 ed avente validità fino al 31.12.2018, con la quale la Stabia Oil Company S.r.l. è concessionaria di beni demaniali marittimi di mq. 257,69 per il posizionamento di un impianto di distribuzione carburanti (benzina super, gasolio nazionale e gasolio SIF) per natanti, oltre ad un manufatto adibito all'accoglienza dei clienti.

Vista l'istanza pervenuta in data 31.10.2017 prot. AP n.5664 con la quale la Stabia Oil Company S.r.l. ha chiesto di poter ampliare i beni in concessione aggiungendo un ulteriore deposito adibito allo stoccaggio di prodotti petroliferi, costituito da due serbatoi, con erogatore, di complessivi mq. 74,35 e per l'ampliamento del manufatto adibito ad ufficio per ulteriori mq. 8,40.

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che con nota n. 5 del 11.01.2018 è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Area Tecnica di questa Adsp;

Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n°71 del 10.01.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;



Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio in favore della Stabia Oil Company s.r.l. di un atto concessorio suppletivo alla vigente concessione RC n. 35/2016 Rep.7864 alla stessa rilasciata, come da bozza allegata, con validità fino al 31/12/2018, in ampliamento dei beni già in concessione, per l'utilizzo di un ulteriore deposito adibito allo stoccaggio di prodotti petroliferi, costituito da due serbatoi, con erogatore, di complessivi mq. 74,35 e per l'ampliamento del manufatto adibito ad ufficio per ulteriori mq. 8,40.

A fronte dell'utilizzo dei suddetti beni demaniali in ampliamento dovrà essere corrisposto l'ulteriore canone demaniale annuo pari ad **€ 1.121,68** (valore 2018), determinato ai sensi dell'art. 1, comma 251, legge 296/2006, e dell'art. 7 L. 494/93.

Il titolo concessorio potrà essere rilasciato alla Stabia Oil Company s.r.l. solo a seguito della corresponsione del rateo del canone dovuto per l'anno 2018, nonché dell'adeguamento del deposito cauzionale ex art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav., pari almeno a due annualità di canone.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 20.03.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**



**LICENZA SUPPLETIVA ALL'ATTO N. 35/2016 REP. N. 7864 DEL 3.8.2016**

Rif. Rubrica n. 106p Rep. Archivio Dem. CS28/r.a.

Cod. cliente 008636

N. \_\_\_\_\_ del Registro concessioni Anno 2018

N. \_\_\_\_\_ del Repertorio

**A U T O R I T À   D I   S I S T E M A   P O R T U A L E  
D E L   M A R   T I R R E N O   C E N T R A L E**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Reg. Cod. Nav.;

**Viste** le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, ed, in particolare, l'art. 24;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- la Stabia Oli Company S.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale Is. G1, CAP 80134, in virtù della licenza concessoria n. 35/2016 Rep-7864 avente validità fino al 31.12.2018, occupa i seguenti beni demaniali marittimi in località Banchina Marinella del porto di Castellammare di Stabia: un'area demaniale marittima di complessivi mq. 257,69 per il mantenimento di un distributore carburanti (benzina super, gasolio nazionale, gasolio SIF) per natanti;
- con istanza (mod. D3), acquisita in data 31.10.2017 – al n.5664 del protocollo generale dell'AdSP, la S.r.l. Stabia Oil Company, ha chiesto un ampliamento della concessione di cui sopra per complessivi mq. 82,75, di cui mq. 74,53 per l'installazione di un nuovo deposito, costituito da due serbatoi ed un nuovo erogatore, e mq. 8,40 quale superficie aggiuntiva l'ampliamento dell'esistente manufatto in concessione, adibito ad ufficio, il tutto al fine di poter potenziare il servizio di bunkeraggio offerto a mezzi marittimi e navi da diporto;
- l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria (avviso prot. n. 71 del 10.01.2018);
- a seguito della pubblicazione effettuata non sono state presentate istanze concorrenti e/o osservazioni;
- con nota interna n. 5 dell'11.01.2018 l'Area Tecnica di questa AdSP ha espresso il proprio parere favorevole, per quanto di competenza e limitatamente ai soli aspetti tecnici e demaniali marittimi, alla richiesta in argomento, subordinatamente

all'obbligo in capo al concessionario:

- del rispetto, nell'esercizio dell'impianto, delle norme di cui al D.M.31.07.1934 e s.m.i. (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1 dicembre 1975, D.M. 24 febbraio 1995) e, comunque delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'esito del Collaudo della Commissione Locale Infiammabili;
- del rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di collaudo o verbale di ispezione triennale dell'impianto, redatto dalla Commissione Locale Infiammabili, a norma degli artt. 48-49 del reg. es. C.N.;
- del rispetto, per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio, delle ordinanze in vigore, sia di questa AdSP che della competente autorità marittima, con particolare riferimento a quelle riguardanti le distanze di sicurezza a mare e sulla banchina, senza limitare in alcun modo le esigenze di ormeggio e le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri;
- dell'ossequio, durante le lavorazioni, alla normativa vigente in materia di costruzioni impiantistiche, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alla previsione, in casi di inquinamento, di un numero di metri lineari di panne galleggianti antispiandimento sufficienti a perimetrare la più grande unità accoglibile per il tipo di operazioni;
- di presentazione all'AdSP del certificato di collaudo della Commissione Locale Infiammabili e, per il casotto prefabbricato, del certificato di conformità/collaudo con indicazione dei materiali utilizzati, oltre alle altre autorizzazioni previste per legge;
- di impegnarsi alla rimozione di quanto installato (in primis per gli arredi mobili realizzati) nonché al successivo ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza del titolo concessorio, se non rinnovato;



- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, reso dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ acquisito in data \_\_\_\_\_ al prot. n. \_\_\_\_\_ di questa AdSP;

**Tanto premesso,**

**Considerato** che all'atto del rilascio del presente titolo il soggetto concessionario non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'AdSP MTC;

**Rilevato** che la Stabia Oil Company S.r.l., a seguito della comunicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto ad integrare il deposito cauzionale, costituito in numerario presso le casse della scrivente, fino alla cifra richiesta di euro 4.936,64, ai sensi dell'art. 17 Reg. Es. C.N.;

**Rilevato** altresì che la Stabia Oil Company S.r.l. ha presentato alla scrivente con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 D.L. 374/90, rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane;

**IL DIRIGENTE AREA ISTITUZIONALE**

**Dott. Emilio SQUILLANTE**

**Dato atto** che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Ing. Francesco MESSINEO**

**Considerato** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente dell'Area Istituzionale

**CONCEDE**

alla Stabia Oil Company S.r.l. (P.IVA 07023501211), con sede in Napoli, Centro

Direzionale Is. G1, CAP 80134, in ampliamento a quanto concesso con la licenza concessoria n. 35/2016 Rep-7864 avente validità fino al 31.12.2018, un ulteriore deposito adibito allo stoccaggio di prodotti petroliferi, costituito da due serbatoi e con un erogatore, di complessivi mq. 74,35, oltre all'ampliamento del manufatto adibito ad ufficio per ulteriori mq. 8,40, il tutto da adibire all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti con serbatoi interrati, come meglio rappresentato nella relazione tecnica ed elaborati grafici datati 24.07.2014 a firma dell'arch. Francesco Cimmino, allegati alla presente licenza suppletiva a farne parte integrante. I beni di cui alla presente licenza, identificati nel SID (Sistema Informativo Demanio) nel Comune di Castellammare di Stabia (C129) e precisamente individuato ai Fgg. 9 ed 11, part.lle 603, 236 e 85, sono rilasciati ad integrazione di quanto assentito con la licenza demaniale n. 35/2016 Rep-7864, del 3.8.2016, alla S.r.l. in questione, ferma restando ogni altra condizione o prescrizione richiamata nella medesima licenza. Si precisa altresì che la validità del presente titolo è subordinata all'acquisizione preliminare delle autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento delle norme di cui al D.M.31.07.1934 e s.m.i. (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1 dicembre 1975, D.M. 24 febbraio 1995) e, comunque delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'esito del Collaudo della Commissione Locale Infiammabili.

Per l'occupazione di che trattasi, avente validità dal 01.4.2018 al 31.12.2018, la s.r.l. Stabia Oil Company ha l'obbligo di corrispondere all'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva, un canone complessivo di **euro 845,10 (ottocentoquarantacinque//10)** (*calcolato su un presunto periodo di validità della licenza dal 01 aprile 2018 al 31 dicembre 2018*)

esente I.V.A. ai sensi degli artt. 1, 3, 4 del del D.P.R. 633/72, confermato dall'art. 1 , comma 933, della Legge 296/06 e s.m.i.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, ed, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il



concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato a questa Autorità, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il titolare non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dei beni in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi o che potranno ricavarci dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che questa Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità di Sistema Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli

incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. è posto obbligo in capo al concessionario:
  - del rispetto, nell'esercizio dell'impianto, delle norme di cui al D.M.31.07.1934 e s.m.i. (D.M. 12 maggio 1937, D.M. 1 dicembre 1975, D.M. 24 febbraio 1995) e, comunque delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'esito del Collaudo della Commissione Locale Infiammabili;
  - del rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di collaudo o verbale di ispezione triennale dell'impianto, redatto dalla Commissione Locale Infiammabili, a norma degli artt. 48-49 del reg. es. C.N.;
  - del rispetto, per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio, delle ordinanze in vigore, sia di questa AdSP che della competente autorità marittima, con particolare riferimento a quelle riguardanti le distanze di sicurezza a mare e sulla banchina, senza limitare in alcun modo le esigenze di ormeggio e le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri;
  - dell'ossequio, durante le lavorazioni, alla normativa vigente in materia di costruzioni impiantistiche, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alla previsione, in casi di inquinamento, di un numero di metri lineari di panne galleggianti antispandimento sufficienti a perimetrare la più grande unità accoglibile per il tipo di operazioni;
  - di presentazione all'AdSP del certificato di collaudo della Commissione Locale Infiammabili e, per il casotto prefabbricato, del certificato di



conformità/collaudato con indicazione dei materiali utilizzati , oltre alle altre autorizzazioni previste per legge;

- di impegnarsi alla rimozione di quanto installato (in primis per gli arredi mobili realizzati) nonché al successivo ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza del titolo concessorio, se non rinnovato;
- 2. *eventuali prescrizioni impartite dall'Agenzia del Demanio nel parere favorevole da acquisirsi;*
- 3. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
- 4. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- 5. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata da questa Autorità;
- 6. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M\_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
- 7. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
- 8. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di

ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

9. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
10. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
11. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
12. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
  - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
  - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
13. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento



dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla relativa Delibera 176/2017 AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone, il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, è fissato in uno;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
16. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
17. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da: *"Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica"*
18. il concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
19. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
20. il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei

beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l’eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l’avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all’AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell’esercizio dell’attività stessa e vietare l’accesso e l’uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

**Al concessionario:** avendo corrisposto il canone demaniale dovuto per l’anno 2018, come risulta da reversale d’introito n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed avendo costituito il deposito cauzionale ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo di versamento in numerario, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe - **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli, Centro Direzionale, Is. G.1

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Dr. Pietro SPIRITO**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-*



*14.-15.-16.-17.-18.-19. -20.*

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....